



UnitelmaSapienza

Università degli Studi di Roma

D.R. 177 del 22.07.2026

IL RETTORE

- Visto** l'art. 22, 22 bis e 22 ter della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- Tenuto conto** della necessità di UnitelmaSapienza di adottare un Regolamento che disciplini le nuove figure contemplate dalla normativa sopra richiamata;
- Visto** l'art. 33 dello Statuto di UnitelmaSapienza, il quale prevede che *"I regolamenti sono approvati, ove non diversamente disciplinato, dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e, ove previsto, i Dipartimenti"*;
- Vista** la Delibera della Commissione Ricerca del 13 aprile 2026 nella quale è stata esaminata la prima bozza di "Regolamento per il conferimento dei Contratti di Ricerca ai sensi dell'art. 22, 22 bis e 22 ter della legge n. 240 del 30 dicembre 2010";
- Sentito** il Senato Accademico nella seduta del 16 giugno 2026;
- Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2026 nella quale è stato approvato il "Regolamento per il conferimento dei Contratti di Ricerca ai sensi dell'art. 22, 22 bis e 22 ter della legge n. 240 del 30 dicembre 2010".

DECRETA

È emanato, nel testo **allegato n.1**, il "Regolamento per il conferimento dei Contratti di Ricerca ai sensi dell'art. 22, 22 bis e 22 ter della legge n. 240 del 30 dicembre 2010" con decorrenza dalla data di emanazione del presente decreto.

Il Rettore
Bruno Botta

Il Responsabile del procedimento

La Responsabile di Area

Il Direttore generale



UnitelmaSapienza

Università degli Studi di Roma

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22 E 22 bis E 22 TER DELLA LEGGE N. 240 DEL 30.12.2010

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Roma "UnitelmaSapienza" può stipulare:

- a) ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici progetti o accordi;
- b) ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici progetti o accordi;
- c) Ai fini dell'introduzione alla ricerca e dell'innovazione, sotto la supervisione di un tutor, contratti a tempo determinato denominati "incarichi di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici progetti o accordi.

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di "contratti di ricerca" (nel seguito "**contrattista di ricerca**") di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, ai titolari di "incarichi post-doc" (nel seguito "**contrattista post-doc**") di cui all'art. 22 bis della Legge 30.12.2010, n. 240, e ai titolari di "incarichi di ricerca" (nel seguito "**incaricati di ricerca**") di cui all'art. 22 ter della Legge 30.12.2010, n. 240.

TITOLO I CONTRATTI DI RICERCA

Art. 2

Caratteristiche dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale. Tali contratti possono essere:

- a) rinnovati una sola volta per ulteriori due anni, secondo quanto previsto dall'Art. 12;
- b) prorogati fino a un ulteriore anno, nel caso specifico di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale e per esigenze legate agli obiettivi del progetto, secondo quanto previsto dall'Art. 11.

2. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3



Modalità di selezione

1. L'assunzione dei contrattisti di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la stipula del contratto può avvenire senza l'espletamento della procedura selettiva interna qualora il contratto sia destinato al ricercatore che abbia personalmente ottenuto, in qualità di titolare o Principal Investigator, un finanziamento nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo indette da Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati. È condizione necessaria che tale procedura di finanziamento:
 - a) abbia già comportato, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, una valutazione comparativa del candidato e del suo progetto di ricerca;
 - b) preveda, come modalità di erogazione del finanziamento, l'assunzione del ricercatore vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da parte dell'Ateneo quale ente ospitante.

In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Fonti di finanziamento e avvio delle procedure

1. Nel rispetto delle linee programmatiche generali approvate dagli Organi di governo dell'Università in tema di ricerca, i Dipartimenti presentano al Senato Accademico, per la relativa approvazione, l'attribuzione di contratti di ricerca per lo svolgimento di specifici progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Le procedure selettive per il conferimento di contratti di Ricerca possono essere attivate dai Dipartimenti solo a seguito dell'assegnazione di specifiche risorse finanziarie da parte del Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso in cui il finanziamento esterno garantisca l'integrale copertura economico-finanziaria del costo del contratto. Gli estremi della delibera di assegnazione delle risorse al Dipartimento, ovvero del finanziamento esterno devono essere citati nelle premesse della delibera dipartimentale di attivazione della procedura selettiva e del bando di indizione della stessa.
3. La delibera del Dipartimento deve indicare:
 - a) il numero di contratti di Ricerca da attivare;
 - b) la durata del Contratto di Ricerca;
 - c) l'importo di ciascun Contratto di Ricerca di ricerca bandito e il relativo costo, comprensivo degli oneri a carico Ente;
 - d) la relativa copertura finanziaria;
 - e) lo specifico programma di ricerca che il vincitore della procedura selettiva sarà chiamato a svolgere;
 - f) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - g) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - h) il Responsabile scientifico della ricerca;
 - i) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;
 - j) le prove che i candidati dovranno sostenere;
 - k) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.



Art. 5

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:

- a) le modalità di selezione;
- b) i requisiti per la partecipazione;
- c) i criteri di valutazione;
- d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- e) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
- f) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- g) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e, per il suo tramite, sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. La valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione composta da almeno tre componenti effettivi e tre supplenti, garantendo, di norma, un'adequata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Segretario. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle stesse.

3. La Commissione, in occasione della prima riunione, delibera al proprio interno, il Presidente e il Segretario verbalizzante, nonché i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e dell'eventuale colloquio.

4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.



6. Non possono far parte della Commissione coloro che:

a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20. 05. 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1, commi 37 e ss. della medesima Legge 20. 05. 2016, n. 76 con i/le candidati/e o con gli altri componenti della Commissione;

b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c. p. c. con i/le candidati/e o con gli altri componenti della Commissione.

7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;

b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 240/2010;

c) i Professori e i Ricercatori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;

d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D. P. R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.

9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 7

Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo.

3. Non possono partecipare alle selezioni:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico



è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

- b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
- c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

2. La valutazione può essere integrata, a discrezione della Commissione giudicatrice, da un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati. Tale colloquio può essere svolto anche per via telematica, con modalità idonee a garantire la trasparenza delle procedure.

3. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:

- a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
- b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
- c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
- d) eventuale colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

4. La Commissione nella prima seduta delibera i criteri e le modalità di valutazione del curriculum, dei titoli, del progetto e dell'eventuale colloquio. I suddetti i criteri sono comunicati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sull'albo on line di Ateneo.

5. A seguito della pubblicazione dei criteri di valutazione definiti nella prima seduta, la Commissione acquisisce dal Responsabile del Procedimento, le domande di partecipazione e la relativa documentazione. Ciascun commissario verifica, quindi, l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi tra essi e i candidati.

6. La Commissione procede quindi ad effettuare la valutazione comparativa del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati e del progetto di ricerca proposto sulla base dei criteri selettivi definiti nella prima seduta.



7. L'avviso di convocazione all'eventuale colloquio deve essere notificato a mezzo PEC ai singoli candidati almeno 7 giorni prima della data del colloquio, il quale può essere svolto anche per via telematica, con modalità idonee a garantire la trasparenza delle procedure.

8. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice, sulla base della valutazione comparativa dei titoli, delle pubblicazioni, del progetto di ricerca e dell'eventuale colloquio, redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati ed individua il vincitore della selezione.

9. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

11. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto Rettorale con il quale si dispone anche la chiamata del candidato vincitore. Il provvedimento è pubblicato sull'albo on line di Ateneo.

Art. 9

Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

2. Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di lavoro;
- c) le attività relative al progetto di ricerca;
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista di ricerca è tenuto, con cadenza semestrale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.

3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista di ricerca e dal Rettore.

4. Il contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.

5. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.



Art. 10

Rapporto di lavoro

1. Il contrattista di ricerca svolge attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
3. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Direttore del Dipartimento di afferenza, sentito il Responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.
4. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. Il contrattista di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 11

Proroga dei contratti

1. In attuazione di quanto previsto dall'Art. 2, comma 1, lettera b), i contratti di ricerca relativi a progetti di carattere nazionale, europeo ed internazionale possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. Qualora la copertura finanziaria del progetto di ricerca non consenta il mantenimento dell'importo originario, le condizioni economiche stabilite per la proroga possono essere inferiori a quelle del contratto iniziale, purché tale eventualità sia stata esplicitamente prevista nel contratto stesso e l'importo non sia inferiore ai minimi tabellari stabiliti dalla normativa vigente.
4. La proroga del contratto di ricerca è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili contemplate all'art. 4 del presente Regolamento e tenuto conto dei vincoli di legge.
5. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa agli uffici competenti almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
6. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista di ricerca e dal Rettore.

Art. 12

Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato secondo quanto disposto nell'articolo 15, comma 1, fermo restando che il trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.



4. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili contemplate all'art. 4 del presente Regolamento e tenuto conto dei vincoli di legge.

5. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa agli uffici competenti almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto e dovrà indicare la durata del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

6. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista di ricerca e dal Rettore.

Art. 13

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;

3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento;

4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

Art. 14

Incompatibilità

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, sia esso full-time o part-time, a tempo indeterminato o determinato, presso enti pubblici o privati;
- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.

2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.



Art. 15

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In sede di delibera tale trattamento economico è incrementabile secondo criteri di complessità del progetto di ricerca e comunque entro il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. I contratti di ricerca finanziati su fondi esterni possono prevedere comunque un trattamento economico superiore in conformità con quanto previsto dall'ente finanziatore con l'importo stabilito dall'ente medesimo.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
3. Il compenso è corrisposto in rate mensili entro il 27 del mese. Il responsabile della ricerca ha l'onere di comunicare tempestivamente all'Ufficio del Personale eventuali motivi di interruzione del pagamento.
4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

TITOLO II INCARICHI POST-DOC

Art. 16

Caratteristiche degli incarichi post-doc

1. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva dei contratti post-doc, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, superare i tre anni, anche non continuativi. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 17

Modalità di selezione

1. Il conferimento dell'incarico ai contrattisti post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Art. 18

Fonti di finanziamento e avvio delle procedure

1. Nel rispetto delle linee programmatiche generali approvate dagli Organi di governo dell'Università in tema di ricerca, i Dipartimenti presentano al Senato Accademico, per la relativa approvazione, l'attribuzione di incarichi post-doc per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.



2. Le procedure selettive per il conferimento di incarichi post-doc possono essere attivate dai Dipartimenti solo a seguito dell'assegnazione di specifiche risorse finanziarie da parte del Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso in cui il finanziamento esterno garantisca l'integrale copertura economico-finanziaria del costo del contratto. Gli estremi della delibera di assegnazione delle risorse al Dipartimento, ovvero del finanziamento esterno devono essere citati nelle premesse della delibera dipartimentale di attivazione della procedura selettiva e del bando di indizione della stessa.

3. La delibera del Dipartimento deve indicare:

- a) il numero di contratti post-doc;
- b) la durata del contratto post-doc;
- c) l'importo di ciascun incarico post-doc bandito e il relativo costo, comprensivo degli oneri a carico Ente;
- d) la relativa copertura finanziaria;
- e) l'attività di ricerca che il vincitore della procedura selettiva sarà chiamato a svolgere;
- f) il gruppo scientifico-disciplinare;
- g) l'obbligo da parte del vincitore della procedura selettiva di svolgere attività di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione nell'ambito del Dipartimento di afferenza, con riguardo al Gruppo Scientifico Disciplinare oggetto della selezione;
- h) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- i) il Responsabile scientifico della ricerca;
- j) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;
- k) le prove che i candidati dovranno sostenere;
- l) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.

Art. 19

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 18, anche:

- a) le modalità di selezione;
- b) i requisiti per la partecipazione;
- c) i criteri di valutazione;
- d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e, per il suo tramite, sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Art. 20

Commissione giudicatrice

1. La valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione composta da almeno tre componenti effettivi e tre supplenti, garantendo, di norma, un'adeguata



rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Segretario. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle stesse.

3. La Commissione, in occasione della prima riunione, delibera al proprio interno, il Presidente e il Segretario verbalizzante, nonché i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.

4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

6. Non possono far parte della Commissione coloro che:

a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20. 05. 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1, commi 37 e ss. della medesima Legge 20. 05. 2016, n. 76 con i/le candidati/e o con gli altri componenti della Commissione;

b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c. p. c. con i/le candidati/e o con gli altri componenti della Commissione.

7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;

b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 240/2010;

c) i Professori e i Ricercatori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;

d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante



dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D. P. R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.

9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 21

Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero, valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2. Non possono partecipare alle selezioni:

- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
- c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

Art. 22

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza del curriculum-scientifico professionale allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto.

2. La valutazione è integrata da un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati, con possibilità di svolgimento anche in una lingua diversa dall'italiano. Tale colloquio può essere svolto anche per via telematica, con modalità idonee a garantire la trasparenza delle procedure.

3. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:

- a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca e di didattica precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione all'oggetto della selezione;
- b) attinenza delle pubblicazioni allegate con l'attività di ricerca di didattica oggetto della selezione;



- c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca di didattica oggetto del contratto, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

4. La Commissione nella prima seduta delibera i criteri e le modalità di valutazione del curriculum, dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio. I suddetti i criteri sono comunicati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sull'albo on line di Ateneo.

5. A seguito della pubblicazione dei criteri di valutazione definiti nella prima seduta, la Commissione acquisisce dal Responsabile del Procedimento, le domande di partecipazione e la relativa documentazione. Ciascun commissario verifica, quindi, l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi tra essi e i candidati.

6. La Commissione procede quindi ad effettuare la valutazione comparativa del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati sulla base dei criteri selettivi definiti nella prima seduta.

7. L'avviso di convocazione del colloquio deve essere notificato a mezzo PEC ai singoli candidati almeno 7 giorni prima della data del colloquio, il quale può essere svolto anche per via telematica, con modalità idonee a garantire la trasparenza delle procedure.

9. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice, sulla base della valutazione comparativa del curriculum, dei titoli, delle pubblicazioni, e del colloquio, redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati ed individua il vincitore della selezione.

10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

11. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto Rettorale con il quale si dispone anche la chiamata del candidato vincitore. Il provvedimento è pubblicato sull'albo on line di Ateneo.

Art. 23

Stipula del contratto e relativa durata

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

2. Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del contratto;
- b) la sede principale di lavoro;
- c) le attività relative alle attività di ricerca;
- d) l'obbligo da parte del contrattista post-doc di svolgere attività di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione nell'ambito del Dipartimento di afferenza con riguardo al Gruppo Scientifico Disciplinare oggetto della selezione;
- e) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- f) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista post-doc è tenuto, con cadenza semestrale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- g) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto post-doc e dei necessari termini di preavviso;



- h) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- i) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- j) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.

3. Il contratto è sottoscritto dal contrattista post-doc e dal Rettore.

4. In caso di recesso il compenso viene corrisposto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 24

Regime Giuridico, Funzioni e Doveri del Titolare di Incarico Post-Doc

1. Il contrattista post-doc svolge attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione dell'Ateneo.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
3. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Direttore del Dipartimento di afferenza, sentito il Responsabile Scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.
4. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. Il contrattista post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 25

Proroga dei contratti

1. Gli incarichi post-doc, di durata almeno annuale, possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. L'eventuale proroga del contratto post-doc dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22-bis della legge 240/2010.
3. Qualora la copertura finanziaria dell'attività di ricerca non consenta il mantenimento dell'importo originario, le condizioni economiche stabilite per la proroga possono essere inferiori a quelle del contratto iniziale, purché tale eventualità sia stata esplicitamente prevista nel contratto stesso e l'importo non sia inferiore ai minimi tabellari stabiliti dalla normativa vigente.
4. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili contemplate all'art. 18 del presente Regolamento e tenuto conto dei vincoli di legge.
5. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa agli uffici competenti almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
6. La proroga del contratto è sottoscritta dal contrattista post-doc e dal Rettore.



Art. 26

Cause di Risoluzione e Cessazione dell'Incarico Post-Doc

1. Il contratto post-doc si risolve automaticamente, senza necessità di preavviso, alla scadenza del termine previsto dall'atto di stipula e di eventuale proroga.
2. Costituiscono cause di risoluzione anticipata del contratto da parte dell'Ateneo, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso: l'accertata grave inosservanza o l'inadempienza da parte del titolare dell'Incarico agli obblighi previsti dal contratto, dal presente Regolamento; l'annullamento della procedura selettiva o il venir meno delle condizioni che hanno dato luogo al finanziamento dell'Incarico; il verificarsi di una delle cause di incompatibilità dal presente Regolamento.
3. Il contrattista post-doc ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Rettore, al Responsabile Scientifico e al Direttore di Dipartimento con un preavviso di almeno trenta giorni. In caso di mancato preavviso, l'Ateneo tratterà un importo corrispondente al compenso spettante per il periodo di preavviso non prestato;
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

Art. 27

Incompatibilità

1. I contratti post-doc sono incompatibili con:

- con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, sia esso full-time o part-time, a tempo indeterminato o determinato, presso enti pubblici o privati;
- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.

2. Il contratto di ricerca post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 28

Misura del compenso, trattamento fiscale previdenziale ed assicurativo

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In sede di delibera tale trattamento economico è incrementabile secondo criteri di complessità dell'attività di ricerca e comunque entro il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. I contratti di ricerca finanziati su fondi esterni possono prevedere comunque un trattamento



economico superiore in conformità con quanto previsto dall'ente finanziatore con l'importo stabilito dall'ente medesimo.

2. Il trattamento economico non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

3. Il compenso è corrisposto in rate mensili posticipate. Il responsabile della ricerca ha l'onere di comunicare tempestivamente all'Ufficio del Personale eventuali motivi di interruzione del pagamento.

4. Il rapporto di collaborazione che si instaura tra l'Università e il contrattista post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, previdenziale previsto per i redditi fiscalmente assimilati al lavoro dipendente.

5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

TITOLO III INCARICHI DI RICERCA

Art. 29

Caratteristiche degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva degli incarichi di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, superare i tre anni, anche non continuativi. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 30

Modalità di selezione

1. L'assunzione degli incaricati di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Art. 31

Fonti di finanziamento e avvio delle procedure

1. Nel rispetto delle linee programmatiche generali approvate dagli Organi di governo dell'Università in tema di ricerca, i Dipartimenti presentano al Senato Accademico, per la relativa approvazione, l'attribuzione di "incarichi di ricerca" ai sensi dell'art. 22 ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Le procedure selettive per il conferimento di incarichi di ricerca possono essere attivate dai Dipartimenti solo a seguito dell'assegnazione di specifiche risorse finanziarie da parte del Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso in cui il finanziamento esterno garantisca l'integrale copertura economico-finanziaria del costo del contratto. Gli estremi della delibera di assegnazione delle risorse al Dipartimento, ovvero del finanziamento esterno devono essere citati nelle premesse della delibera dipartimentale di attivazione della procedura selettiva e del bando di indizione della stessa.
3. La delibera del Dipartimento deve indicare:



- m) il numero di contratti di "incaricati di ricerca";
- n) la durata del contratto di "incaricato di ricerca";
- o) l'importo di ciascun incarico di ricerca bandito e il relativo costo, comprensivo degli oneri a carico Ente;
- p) la relativa copertura finanziaria;
- q) l'assistenza all'attività di ricerca che il vincitore della procedura selettiva sarà chiamato a svolgere;
- r) il gruppo scientifico-disciplinare;
- s) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- t) il Responsabile scientifico della ricerca;
- u) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;
- v) le prove che i candidati dovranno sostenere;
- w) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.

Art. 32

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 18, anche:

- a) le modalità di selezione;
- b) i requisiti per la partecipazione;
- c) i criteri di valutazione;
- d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e, per il suo tramite, sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Art. 33

Commissione giudicatrice

1. La valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione composta da almeno tre componenti effettivi e tre supplenti, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Segretario. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del



gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle stesse.

3. La Commissione, in occasione della prima riunione, delibera al proprio interno, il Presidente e il Segretario verbalizzante, nonché i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e dell'eventuale colloquio.

4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

6. Non possono far parte della Commissione coloro che:

a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20. 05. 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1, commi 37 e ss. della medesima Legge 20. 05. 2016, n. 76 con i/le candidati/e o con gli altri componenti della Commissione;

b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c. p. c. con i/le candidati/e o con gli altri componenti della Commissione.

7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 240/2010;
c) i Professori e i Ricercatori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D. P. R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.

9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 34

Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla



selezione, della laurea magistrale conseguita da non più di 6 anni o di titolo conseguito all'estero, valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

2. Non possono partecipare alle selezioni:

- d) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- e) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
- f) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

Art. 35

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza del curriculum-scientifico professionale allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto.

2. La valutazione può essere integrata da un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati. Tale colloquio può essere svolto anche per via telematica, con modalità idonee a garantire la trasparenza delle procedure.

3. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:

- d) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione all'oggetto della selezione;
- e) attinenza delle eventuali pubblicazioni allegate con l'attività di assistenza all'attività di ricerca oggetto della selezione;
- f) eventuale colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'assistenza all'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

4. La Commissione nella prima seduta delibera i criteri e le modalità di valutazione del curriculum, dei titoli, delle pubblicazioni e dell'eventuale colloquio. I suddetti i criteri sono comunicati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sull'albo on line di Ateneo.

5. A seguito della pubblicazione dei criteri di valutazione definiti nella prima seduta, la Commissione acquisisce dal Responsabile del Procedimento, le domande di partecipazione e la relativa documentazione. Ciascun commissario verifica, quindi, l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi tra essi e i candidati.

6. La Commissione procede quindi ad effettuare la valutazione comparativa del curriculum, dei titoli, delle pubblicazioni dei candidati e del progetto di ricerca proposto sulla base dei criteri selettivi definiti nella prima seduta.



7. L'avviso di convocazione dell'eventuale colloquio deve essere notificato a mezzo PEC ai singoli candidati almeno 7 giorni prima della data del colloquio, il quale può essere svolto anche per via telematica, con modalità idonee a garantire la trasparenza delle procedure.

9. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice, sulla base della valutazione comparativa del curriculum, dei titoli, delle pubblicazioni, e dell'eventuale colloquio, redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati ed individua il vincitore della selezione.

10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

11. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto Rettorale con il quale si dispone anche la chiamata del candidato vincitore. Il provvedimento è pubblicato sull'albo on line di Ateneo.

Art. 36

Procedure di conferimento diretto.

1. In caso di finanziamento esterno, ottenuti a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, è possibile procedere con procedure di conferimento diretto di incarichi di ricerca, mediante avvisi pubblicati nell'albo on line di ateneo ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.
2. Su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Il provvedimento di affidamento è pubblicato sull'albo on line di ateneo.

Art. 37

Stipula del contratto di "incaricato di ricerca"

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto di "incaricato di ricerca", invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

2. Nel contratto dovranno essere indicati:

- k) la data di inizio e del termine finale dell'incarico;
- l) la sede principale dell'attività;
- m) le attività relative all'assistenza alle attività di ricerca;
- n) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- o) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato è tenuto, con cadenza semestrale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- p) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- q) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- r) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- s) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.

3. Il contratto è sottoscritto dall'incaricato di ricerca e dal Rettore.

4. In caso di recesso il compenso viene corrisposto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.



Art. 38

Rapporto di collaborazione

1. L'incaricato di ricerca svolge attività di assistenza all'attività di ricerca scientifica oggetto del contratto.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
3. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Direttore del Dipartimento di afferenza, sentito il Responsabile Scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.
4. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. L'incaricato di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 39

Proroga e rinnovo dei contratti

1. Gli incarichi di ricerca, di durata almeno annuale, possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. L'eventuale proroga o rinnovo del contratto dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22-ter della legge 240/2010.
3. Qualora la copertura finanziaria dell'attività di ricerca non consenta il mantenimento dell'importo originario, le condizioni economiche stabilite per la proroga possono essere inferiori a quelle del contratto iniziale, purché tale eventualità sia stata esplicitamente prevista nel contratto stesso e l'importo non sia inferiore ai minimi tabellari stabiliti dalla normativa vigente.
4. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili contemplate all'art. 31 del presente Regolamento e tenuto conto dei vincoli di legge.
5. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa agli uffici competenti almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
6. La proroga del contratto è sottoscritta dall'incaricato di ricerca e dal Rettore.

Art. 40

Cause di estinzione del rapporto di collaborazione

1. La cessazione del rapporto di collaborazione è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento;



4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

Art. 41 Incompatibilità

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:

- con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, sia esso full-time o part-time, a tempo indeterminato o determinato, presso enti pubblici o privati;
- titolarità degli assegni, contratti di ricerca e contratti post-doc anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.

2. l'incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3. Fermo restando tutto quanto sopra, l'incaricato di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 42

Misura del compenso, trattamento fiscale previdenziale ed assicurativo

1. Agli incaricati di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico stabilito dall'Ateneo, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del ministro. In sede di delibera tale trattamento economico è incrementabile secondo criteri di complessità dell'attività di assistenza all'attività di ricerca, sempre nei limiti di compatibilità dell'importo minimo ministeriale.

2. Il compenso non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

3. Il compenso è corrisposto in rate mensili posticipate. Il responsabile della ricerca ha l'onere di comunicare tempestivamente all'Ufficio del Personale eventuali motivi di interruzione del pagamento.

4. Il rapporto di collaborazione che si instaura tra l'Università e l'incaricato di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, previdenziale previsto per i redditi fiscalmente assimilati al lavoro dipendente.

5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 43

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22, 22 bis e 22 ter della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.



2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di pubblicazione.